

SCHEMA RIASSUNTIVO CONGEDI PARENTALI COVID

A. Congedo parentale Covid (Art. 23 e ss. D.L. n. 18/2020, come modificati dal D.L. n. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio).

- Il congedo è riconosciuto nel periodo che va dal 5 marzo al 31 agosto 2020 (il D.L. 34/2020 ha esteso il periodo di fruizione, prima previsto sino al 31 luglio 2020), per un totale di 30 giorni continuativi o frazionati per nucleo familiare.
- Il congedo è riconosciuto ai genitori di figli fino ai 12 anni.
- Il congedo può essere fruito da entrambi i genitori, ma alternativamente tra loro e comunque sempre entro il tetto massimo di 30 giorni.
- Per i giorni di congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione e la contribuzione figurativa.
- Il congedo non è riconosciuto nel caso in cui uno dei due genitori fruisca di un altro strumento di sostegno al reddito, risulti disoccupato o, comunque, non lavoratore.
- **Eventuali periodi di congedo ordinario fruiti dai genitori nel suddetto periodo sono convertiti automaticamente nel nuovo congedo, con diritto all'indennità del 50%.**
- Per i genitori di figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni è riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione delle attività didattiche senza riconoscimento di alcuna indennità né contribuzione, ma con divieto di licenziamento.

Schema delle modifiche succedutesi alla disciplina di cui all'art. 23 D.L. n. 18/2020:

	D.L. n. 18/2020 (in vigore dal 17 marzo 2020)	D.L. n. 34/2020 (art. 72) (in vigore dal 19 maggio 2020)	L. n. 77/2020 (in vigore dal 19 luglio 2020)
Periodo	Dal 5 marzo al 31 maggio 2020	Dal 5 marzo al 31 luglio 2020	Dal 5 marzo al 31 agosto 2020
Durata	15 gg	30 gg	
Modalità di fruizione	Continuativa o frazionata, ma comunque giornaliera		Introduce la possibilità di fruizione oraria

B. Congedo straordinario (Art. 21-bis L. n. 104/2020, come modificato dal D.L. n. 137/2020, c.d. Decreto Ristori)

- Il congedo è riconosciuto sino al 31 dicembre 2020, per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena disposta dalla ASL per il figlio convivente minore di 16 anni.
- Più che di un vero congedo, la norma prevede che il genitore abbia diritto di svolgere la prestazione in modalità agile.
- Quando non è possibile il lavoro in modalità agile, il genitore può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena, con riconoscimento di un'indennità pari al 50% della retribuzione e della contribuzione figurativa.